

I PRINCIPI DI "CHIAREZZA" E DI "VERITÀ" NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

Cassazione civile, sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27/00/S.U. - Pres. Vela - Rel. Criscuolo - P.M. Fedeli (conf.) - Lombarda Petroli s.p.a. (avv. Rescigno, Panzarini, Pellegatta) c. Bontadini ed altro (avv. Alfieri, Ottolenghi, Colombo)

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 c.c. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

... Omissis ...

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di cassazione la società ri-

corrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2261, 2320, comma 3, 2377 e 2379, 2403, 2489, 2422, 2432 (vecchio testo) c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 2423, 2424, 2425, 2426, 2429 bis (vecchio testo) c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.

La sentenza impugnata, dopo avere affermato correttamente che il diritto all'informazione non comporta il diritto di consultare elaborati tecnici, scritture contabili e quant'altro possa influenzare la formazione delle poste in bilancio, avrebbe limitato il *thema decidendum* alla verifica dell'ampiezza (e così del rispetto) del diritto all'informazione del socio in sede di assemblea e delle conseguenze della sua violazione sulla delibera di approvazione del bilancio. In questa disamina, però, essa avrebbe dilatato i limiti di tale diritto fino a comprendervi indirettamente la pretesa alla conoscenza dei documenti contabili che poche pagine prima avrebbe escluso.

Potrebbe convenirsi con la generica asserzione della corte territoriale, secondo cui il socio andrebbe data un'informazione tale da consentirgli "un giudizio consapevole" sulla redditività e sulle prospettive dell'impresa e di esprimere "un voto cosciente"; sarebbe invece illegittimo affermare (nella specie) che la domanda di chiarimento sull'incremento della posta "impianti e macchinari" poteva essere agevolmente soddisfatta "riferendo a campione di talune voci significative di spesa e della loro causale". Ciò equivarrebbe a sostenere che i dati risultanti da documenti e scritture che non devono per legge essere esibiti, devono tuttavia essere letti in assemblea, sia pure a campione; e tale ragionamento sarebbe contraddittorio, finendo col privare di contenuto l'enunciazione di principio circa l'inesistenza di un diritto dei soci alla consultazione dei documenti e delle scritture sociali.

Il riferimento di voci a campione non potrebbe arrestarsi per determinazione del presidente dell'assemblea, quando il socio, dopo una prima "campionatura", volesse conoscerne altre in ordine alla posta che lo interessa, onde la lettura delle voci e delle causali verrebbe a corrispondere nella sostanza alla consultazione dei documenti giustificativi.

Un simile dilatato diritto a conoscere i dati "giustificativi" delle poste e delle risultanze di bilancio e delle affermazioni contenute nella relazione degli amministratori non sarebbe però



conforme alla disciplina delle società per azioni, come risultante dalla normativa richiamata nella rubrica del motivo e, segnatamente, dall'art. 2432 c.c., che attribuisce al solo collegio sindacale il controllo del bilancio e della relazione alla luce dei documenti giustificativi, mentre i soci avrebbero unicamente il diritto di prendere visione del bilancio e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci.

Nel caso in esame, secondo la sentenza, il diritto all'informazione circa l'incremento della posta "impianti e macchinari" non sarebbe stato soddisfatto: a) né dalla risposta in assemblea del presidente del collegio sindacale, secondo cui le spese sarebbero state riferite alla conversione degli impianti; b) né dalla specificazione (contenuta nella relazione degli amministratori) che gli incrementi della posta erano dovuti "a ingenti e costosi lavori per la ristrutturazione dei serbatoi stessi e degli impianti accessori"; c) né dalla illustrazione delle specifiche cifre dell'incremento.

Invece proprio queste convergenti notizie avrebbero costituito l'informazione richiesta dalla legge. Resterebbe soltanto da stabilire se davvero l'informazione medesima dovesse avere un contenuto maggiore, dovesse cioè, come opinato dal giudice di appello, "dare contezza del percorso logico attraverso il quale si perviene a quel risultato e dei seguenti criteri di contabilizzazione" e spiegare "le modalità d'incremento del valore patrimoniale e la capitalizzazione della spesa con riguardo al fenomeno concreto tenuto a realizzarsi in termini di lavori compiuti, costi sostenuti e afferenti causali".

Ma tale configurazione del diritto de quo non troverebbe conforto nella legge, con la quale anzi sarebbe in contrasto.

Se gli amministratori e i sindaci dovessero dar conto del percorso logico, dei lavori compiuti (da indicare *singulatim*), dei costi sostenuti (del pari da indicare in dettaglio) e delle singole causali, ne deriverebbero conseguenze sufficienti a dimostrare l'insostenibilità dell'orientamento espresso dalla sentenza impugnata.

Per un verso resterebbe superata la normativa riguardante il bilancio e le relazioni allegate, mentre quella normativa dovrebbe essere il reale ancoraggio per la veridicità e la chiarezza del bilancio; per un altro verso si andrebbe incontro a pericolosi esiti in ordine al funzionamento delle assemblee sociali, chiamate ad approvare il bilancio di esercizio. Tali assemblee resterebbero alla mercè dei capricciosi voleri di soci disturbatori o incompetenti, estrosi e emulativi. In sintesi, l'andamento delle sedute assembleari, specialmente nelle grosse società, rischierebbe di diventare ingovernabile e questa conseguenza sarebbe rivelatrice della insostenibilità del principio.

L'errore della corte milanese, sul piano giuridico, consisterebbe appunto nell'aver pensato il diritto all'informazione come una specie di diritto assoluto, mentre al contrario sarebbe un diritto configurabile in specifica relazione alla quantità, tipo e grado di notizie che la normativa impone

agli amministratori ed ai sindaci di fornire ai soci per la specifica delibera in approvazione.

Nessuna norma in tema di criteri di redazione del bilancio e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci richiederebbe un grado di analiticità d'informazione come quello indicato dalla sentenza impugnata. Nessuna norma imporrebbe che di ciascuna posta del bilancio venga fornita la spiegazione contabile, o che sia descritto il percorso logico attraverso il quale si perviene ad un certo risultato, o che siano spiegate le modalità d'incremento del valore patrimoniale di un determinato bene, con riguardo al fenomeno concreto venuto a realizzarsi, in termini di lavori compiuti, costi sostenuti e relative causali.

Al contrario, l'art. 2429 bis c.c., elencando i dati più specifici che in ogni caso devono risultare dalla relazione, richiederebbe - per quanto interessa la fattispecie - la specificazione dei "criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio" (n. 1, comma 2), e la specificazione delle "variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo" (n. 3, comma 2).

Informazioni, queste, che sarebbero state fornite con riguardo alla voce "impianti e macchinari" nel bilancio e nella relazione degli amministratori della Lombarda Petroli, essendo stato ivi specificato che i criteri di valutazione dei cespiti non avevano subito modifiche rispetto ai precedenti bilanci, essendo state segnalate sia l'entità dell'incremento della posta impianti e macchinari, sia le ragioni (mutamento del tipo di utilizzazione degli impianti) che avevano richiesto i lavori di conversione-ristrutturazione-adequamento degli impianti stessi, ed essendo stato indicato il valore dei singoli cespiti come rivalutati *ex lege*.

La corte milanese, poi, sarebbe incorsa in un altro errore di diritto, nel determinare l'ampiezza dell'informazione dovuta qualificando le spese capitalizzate come spese d'impianto e di avviamento *ex art. 2426 c.c.*

I costi di "ripristino e di adattamento degli impianti" sarebbero pacificamente costi che possono essere capitalizzati, cioè aggiunti al costo iniziale del bene iscritto all'attivo, in quanto abbiano comportato e comportino un incremento del valore di utilizzazione del bene.

Non si tratterebbe, invece, di spese riconducibili al punto 6 dell'art. 2429 bis, comma 2, né - come affermato dalla corte d'appello - di spese d'impianto e di ampliamento *ex art. 2426*. Queste ultime sarebbero quelle sostenute per la costituzione della società o per l'aumento di capitale e, secondo una recente innovativa dottrina, anche quelle per la costituzione o l'ampliamento dell'azienda sociale. Non rientrerebbero, invece, in tale categoria di spese quelle sostenute dalla Lombarda Petroli per il ripristino e la conversione degli impianti e macchinari, sicché il richiamo della corte d'appello al citato art. 2426 c.c. sarebbe non pertinente, anzi errato.

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1206

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000



Se rettamente intese come spese incrementative del valore dei beni, iscrivibili per ciò stesso direttamente a maggior valore di bilancio del bene interessato dall'incremento, nessuna norma sui criteri di redazione del bilancio risulterebbe violata dalla Lombarda Petroli.

Il motivo non ha fondamento.

Non è contestato (né potrebbe seriamente esserlo) che, in sede di assemblea, i soci intervenuti abbiano diritto non soltanto ad esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, ma anche a richiedere informazioni e chiarimenti sia sulle materie oggetto di deliberazione sia sull'andamento della gestione sociale. Ciò vale, ovviamente, anche e soprattutto in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio. D'altro canto, poiché la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, è evidente che proprio la discussione assembleare che precede la (eventuale) approvazione del bilancio stesso costituisce il momento privilegiato per ottenere le informazioni dirette a colmare i deficit di conoscenza desumibili dal documento contabile e dalle relazioni di accompagnamento.

Tale indirizzo trova oggi espresso riscontro normativo nel testo dell'art. 2423 c.c., in tema di redazione del bilancio, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (attuativo delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria). Il comma 3 di detta norma, infatti, dispone che, se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare un'informazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Ma la funzione informativa del bilancio e il correlato diritto all'informazione trovavano già saldo aggancio nella normativa precedente e, in particolare, proprio nel dettato dell'art. 2423 c.c. (vigente all'epoca cui si riferisce la delibera impugnata), dal momento che anche quel dettato enuncia il principio di chiarezza, cui è collegato il diritto all'informazione, finalizzato a consentire l'espressione in assemblea di un voto cosciente e meditato appunto perché basato su un'adeguata conoscenza dei dati.

Certamente si pone il problema di determinare l'estensione di tale diritto, che non può essere assoluto (né la sentenza impugnata lo afferma). In proposito, e fermo il punto che il suo esercizio deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno, è da ritenere in via generale che gli amministratori (o chi per essi) possano rifiutarsi legittimamente di rispondere alla domanda d'informazione, quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società (salva la verifica in sede giudiziaria della legittimità di tale comportamento).

Ma, quando la domanda sia pertinente e non

trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, essa deve ricevere una risposta che, seppur modulata sul tipo, sulla quantità e sullo scopo delle informazioni richieste, deve essere concreta ed adeguata, vale a dire idonea a dissipare le insufficienze, le incertezze, i punti di carente chiarezza desumibili dai dati di bilancio e dalle relazioni.

In altre parole, il diritto all'informazione deve trovare una realizzazione effettiva e non già ricevere una risposta di mera apparenza. D'altro canto, esso non è fine a se stesso. Poiché le informazioni fornite in assemblea sono destinate a soddisfare l'interesse ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio (col risultato, tra l'altro, di far venire meno l'interesse del socio ad eventuali impugnative della delibera di approvazione), risulta evidente il rapporto strumentale che quel diritto presenta col principio di chiarezza. Come dianzi si è accennato, la sua prioritaria ragion d'essere riposa appunto sull'esigenza di rimuovere gli aspetti di insufficienza o di oscurità che si possano cogliere nell'esposizione dei dati contabili: e dunque esso non può dirsi realizzato quando le risposte alle domande avanzate in assemblea dal socio siano sommarie, inadeguate o meramente assertive.

L'accertamento al riguardo si traduce in un apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione immune da vizi logici.

Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dalla società ricorrente col motivo in esame.

Non è esatto, in primo luogo, che la corte di merito abbia dilatato eccessivamente i limiti del diritto all'informazione.

Essa ha osservato che tale diritto resterebbe compromesso se le notizie richieste fossero rifiutate o eluse con risposte generiche e inconcludenti; ha rilevato che il principio della chiarezza trova naturale corollario proprio nelle regole della informazione, ponendo in rilievo che questa è suscettibile di maggiore o minore ampiezza in sede assembleare di approvazione del bilancio, a seconda che minore o maggiore risulti l'esposizione illustrativa della gestione sociale nella relazione di accompagnamento; ha rimarcato che il diritto del socio ad ottenere una informazione corretta ed esauriente sulla vita societaria non può essere precluso o compresso, aggiungendo che, se l'informativa non va spinta fino a riconoscergli un diritto alla "ispezione" della documentazione contabile, essa va comunque soddisfatta con ragionevoli dettagli e chiarimenti forniti in sede assembleare, qualora le spiegazioni non siano già ricavabili dall'analisi della relazione al bilancio; è quindi passata all'esame della fattispecie concreta.

Orbene, in questo percorso logico (in tutto coerente con le considerazioni sopra svolte circa contenuto e limiti del diritto all'informazione)



non si coglie alcuna dilatazione di quel diritto, che risulta anzi definito con sufficiente precisione. Il passaggio argomentativo, per cui la domanda di chiarimenti sull'incremento della posta "impianti e macchinari" poteva essere soddisfatta riferendo a campione di talune voci significative di spesa e delle loro causali, non significa imporre la lettura in assemblea dei dati risultanti da documenti e scritture che non devono per legge essere esibiti.

A parte il rilievo che si tratta di un esempio (e cioè di un argomento *ad abundantiam*, com'è reso palese dal fatto che la proposizione è collocata tra parentesi), il riferire voci e causali di spesa costituisce uno dei possibili modi di rispondere in termini concreti alle esigenze informative rappresentate dal socio, ma non equivale certo a costringere amministratori e sindaci a leggere in assemblea documenti e scritture, onde l'argomento si rivela suggestivo ma privo di fondamento, con conseguente insussistenza delle denunciate violazioni di legge.

È vero, poi, che il controllo della correttezza delle iscrizioni a bilancio e della loro corrispondenza con i sottostanti dati giustificativi appartiene al collegio sindacale. Ma ciò non preclude al socio di chiedere in assemblea i necessari chiarimenti, ove la relazione dei sindaci si riveli non chiara e non esauriente, se non si vuole privare di ogni contenuto quel diritto all'informazione che la stessa ricorrente astrattamente non disconosce.

Quanto alle critiche (sopra riassunte) circa la configurazione di tale diritto, si deve osservare che esse muovono da un'interpretazione non condivisibile della normativa in materia di bilancio.

Già si è notato che questo ha anche la funzione di fornire ai soci e ai terzi tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere.

Come questa Corte ha affermato (e il collegio condivide il principio, cui intende dare continuità), tali informazioni non attengono soltanto ai dati conclusivi, ma anche alle singole poste e al modo della loro formazione, in guisa che il lettore del bilancio sia messo in grado di ripercorrere l'*iter* logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nelle valutazioni che ogni bilancio necessariamente implica, e sia messo in condizioni di conoscere in maniera sufficientemente dettagliata la composizione del patrimonio della società ed i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo (così Cass. 3 settembre 1998, n. 8048, in motivazione).

In questo quadro ben si spiega che gli amministratori di una società di capitali, o chi per essi, chiamati in assemblea a fornire informazioni specifiche e non meramente rituali in ordine ad una certa posta del bilancio (specialmente quando essa sia consistente e suscettibile d'incidere sull'equilibrio contabile dell'organismo sociale), debbano illustrare - sia pure in forma sintetica - i

criteri utilizzati e gli elementi che hanno concorso a determinare la formazione di quella posta, nel cui novero rientrano i lavori compiuti, i costi sostenuti e le relative causali. Diversamente diventa difficile capire, per restare alla fattispecie in esame, perché le spese siano state capitalizzate, cioè aggiunte al costo iniziale del bene iscritto all'attivo, in quanto comportanti un incremento del valore di utilizzazione del bene medesimo, e non siano servite soltanto a ripristinarlo.

Pertanto nel caso in esame la corte distrettuale, nel rilevare che nulla era stato spiegato sulle modalità d'incremento del valore patrimoniale e sulla capitalizzazione della spesa, non ha compiuto alcuna forzatura o dilatazione del diritto all'informazione, ma ha semplicemente posto l'accento sull'esigenza che esso abbia carattere di effettività.

Né possono condividersi le preoccupazioni espresse dalla ricorrente circa il funzionamento delle assemblee sociali chiamate ad approvare il bilancio, perché eventuali domande "estrose" o emulative possono essere adeguatamente contenute attraverso l'uso dei poteri ordinatori e di direzione dei lavori spettanti al presidente dell'assemblea (art. 2371 c.c.).

Infine, quanto all'assunto secondo cui la corte milanese sarebbe incorsa in un errore di diritto nel qualificare le spese capitalizzate come spese d'impianto e di avviamento ex art. 2426 c.c., si deve replicare che il punto non è rilevante nel contesto delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata. Infatti, questa richiama la norma citata soltanto per affermare che i criteri di contabilizzazione sono soggetti, per le spese pluriennali, all'accordo del collegio sindacale (v. pag. 10), accennando così, in via del tutto incidentale ("tra l'altro"), ad un profilo che era estraneo al tema della decisione, sulla quale risulta priva d'incidenza.

Conclusivamente, il motivo ora esaminato deve essere respinto.

Con il secondo mezzo di cassazione la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2377, 2379, 2432 (vecchio testo) c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.

Sulla base dell'asserito difetto d'informazione la sentenza impugnata avrebbe dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio, in quanto le lacune dell'informazione si sarebbero riverberate sulla stessa validità della delibera, viziata da radicale nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c., essendo le norme sui criteri di redazione del bilancio stabilite a tutela di un interesse generale, che trascende quello dei singoli soci.

Tale argomentazione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa corte in tema di presupposti di nullità delle delibere che approvano i bilanci.

La nullità di dette delibere, infatti, presupporrebbe che l'omissione d'indicazioni analitiche



costituisca un ostacolo effettivo della conoscenza completa ed esatta della realtà, non bastando la sola scarsa chiarezza e precisione dell'appostazione ed affermandosi che, se il bilancio non è redatto in maniera analitica, ne soffre l'evidenza e l'immediata comprensibilità, ma non necessariamente può ritenersi vulnerato il principio di verità. Tra l'altro, sarebbe stato chiarito che, se pur si volesse ritenere non assolto (o non compiutamente assolto) il diritto all'informazione sulla posta di bilancio, l'invalidità (per tale ragione) della delibera di approvazione potrebbe affermarsi soltanto qualora il difetto di distinzione o di analisi si fosse tradotto in oscurità e la realtà da rappresentare fosse diventata incomprensibile e cioè ignota, il che sarebbe equivalente ad impossibilità di conoscere la verità.

Questi principi sarebbero stati ignorati dalla corte di merito. La motivazione della sentenza impugnata, anzi, dimostrerebbe che essa avrebbe ritenuto nulla la delibera di approvazione del bilancio per il semplice fatto che non fosse stato raggiunto un livello d'informazione postulato come necessario (e comunque illegittimamente determinato), indipendentemente dal necessario effetto della lesione del principio di verità.

In ogni caso la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sul punto, o comunque motivata in modo contraddittorio e perplesso.

Essa si sarebbe limitata a definire l'aspettativa del socio all'informazione "non compiutamente esaurita" (con espressione evidentemente indeterminata), ovvero avrebbe formulato le ipotesi che le informazioni date non "paiono peraltro sufficienti ad acquietare il diritto del socio di prendere contezza del percorso logico attraverso il quale si perviene a quel risultato"; o che le informazioni conterrebbero "conclusioni" e non "spiegazioni"; e ancora che non sarebbero stati dati "ulteriori ragguagli per una chiara comprensione della realtà della posta e della corretta metodologia di valutazione". Ma la incertezza e l'affidamento per i soci e i terzi sulla validità della delibera di approvazione del bilancio sociale non potrebbe dipendere dall'applicazione di concetti dai contorni assai elastici.

Le testuali espressioni della sentenza impugnata non soltanto rivelerebbero l'errore di diritto messo in evidenza, ma paleserebbero anche il vizio della motivazione, laddove non sarebbe stato dimostrato che il bilancio, le relazioni e le informazioni fornite in assemblea con riguardo alla voce "impianti e macchinari" e la suo incremento, fossero state date in modo da rendere o lasciare oscura la posta, al punto da rendere incomprensibile al socio quanto andava ad approvare.

Al contrario, la sentenza avrebbe dato per presupposto che, nel bilancio, l'appostazione *de qua* era separatamente indicata come "impianti e macchinari" (e non confusa con altre), che nella relazione si specificava l'incremento in lire 1.054.490.899; che si specificava, altresì, la doppia imputazione di tale incremento, riferito "a

spese per ultimazione dei lavori di ripristino e di adattamento degli impianti"; che erano specificamente indicate le singole categorie dei cespiti, distinti tra quelli rivalutati e non; che in assemblea il presidente del collegio sindacale aveva confermato la correttezza della posta con riferimento alla documentazione; che lo stesso presidente in assemblea aveva chiarito che l'incremento della posta era giustificato dal fatto che le spese afferivano alla conversione degli impianti dall'attività di produzione degli olii minerali alla commercializzazione degli stessi.

Orbene, pure in presenza di questa serie di dati ammessi come pacifici dalla stessa sentenza, la corte milanese non avrebbe spiegato perché l'informazione basata su quei presupposti avesse lasciato oscuro o incomprensibile il bilancio, al punto da condurre alla nullità della delibera di approvazione, né avrebbe chiarito perché le informazioni asseritamente necessarie per spiegare i percorsi logici sottostanti alle poste di bilancio fossero richieste addirittura per riscattare il bilancio in questione dall'oscurità e dall'incomprensibilità tali da ledere il principio di verità.

Nella sentenza impugnata, invero, non si troverebbe traccia del mancato rispetto di tale principio, né vi sarebbe al riguardo motivazione, come pure non sarebbe motivata la presunta oscurità della posta "impianti e macchinari".

L'esame del motivo presuppone la composizione del contrasto di giurisprudenza, in ragione del quale la causa è stata rimessa a queste sezioni unite.

Infatti, sulla violazione del principio di chiarezza - enunciato dall'art. 2423, comma 2, c.c. - si sono manifestati due orientamenti.

Una prima tesi, che per un certo periodo può considerarsi prevalente, è diretta a propugnare, per giungere alla declaratoria d'invalidità di una delibera di approvazione di bilancio, una sorta di supremazia del principio di verità del bilancio medesimo o comunque, pur attribuendo rilevanza ai difetti di chiarezza, ritiene necessario ravvisare nella violazione di quest'ultimo principio una qualche compromissione del principio di verità, al quale la chiarezza è considerata funzionale (v., tra le altre, Cass. 9 febbraio 1979, n. 906; 16 dicembre 1982, n. 6942; 27 febbraio 1985, n. 1699; 18 marzo 1986, n. 1839; 23 marzo 1993, n. 3458; 25 maggio 1994, n. 5097; 22 luglio 1994, n. 6834; 2 ottobre 1995, n. 10348).

Una seconda tesi, invece, nega che la rilevanza del precetto di chiarezza debba restare subordinata al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio, prendendo posizione a favore dell'autonomia del precetto di chiarezza (Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; 30 marzo 1995, n. 3774; 3 settembre 1996, n. 8048; 8 agosto 1997, n. 7398).

Il primo indirizzo, pur con differenti sfumature determinate dalla diversità delle fattispecie esaminate, muove dal rilievo che, alla luce della cor-



relazione tra il principio di chiarezza e precisione dettato dall'art. 2423, comma 2, c.c., e quello fondamentale di verità, preordinato alla tutela della pubblica fede, la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio (art. 2424 c.c.) rende nulla la delibera di approvazione soltanto quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile.

Si è poi puntualizzato che il principio di verità del bilancio, fondamentale al punto da veder sanzionata penalmente la sua violazione, è posto a tutela non solo dell'interesse dei soci ad essere correttamente informati della situazione economico-patrimoniale della società al termine di ciascun esercizio, ma anche dell'interesse dei terzi che hanno instaurato rapporti con la società, nonché dell'interesse generale dello Stato alla realizzazione di un più compiuto controllo sull'attività delle società per azioni ed alla regolarità della loro gestione in vista del conseguimento dello scopo economico-pratico del contratto sociale.

Si è inoltre osservato che il principio di chiarezza e precisione è strumentale al rispetto del principio di verità e va inteso in funzione della finalità da questo perseguita, sicché deve escludersi che l'inosservanza della regola enunciata nel comma 2 dell'art. 2423 valga a produrre la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio anche nei casi in cui risulti soddisfatta l'esigenza di verità, o quando si tratti di violazione meramente formale ed apparente delle disposizioni che disciplinano il contenuto del bilancio, pur riconoscendosi la natura imperativa delle norme a tal fine dettate dal codice civile.

In definitiva, solo un bilancio non veritiero (per tale intendendosi quello in cui venga alterata sostanzialmente, mediante valutazioni di attività e passività sociali artificiose e false, la reale situazione patrimoniale della società, con conseguente lesione degli interessi generali tutelati dalla legge), può determinare la nullità della delibera di approvazione, non anche "un semplice vizio di calcolo e valutazione in cui si sia incorsi nella compilazione del bilancio" (v., in motivazione, la sentenza n. 906 del 1979, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Alla mancanza di verità del bilancio è stata equiparata, ai fini della nullità della deliberazione approvativa, la "inconoscibilità contabile" (Cass. n. 3373 del 1977, cit.), ossia l'impossibilità di conoscere la reale situazione della società, avvertendosi peraltro che la causa di nullità per illiceità dell'oggetto non sussiste quando dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché dalle risultanze della discussione in assemblea sia possibile desumere ulteriori dati ed informazioni che consentano di acquisire un'esatta conoscenza della situazione reale della società e di controllare il rispetto sostanziale del principio di verità del bilancio (v. Cass. n. 3458 del 1993, cit., in motivazione, con la giurisprudenza in essa menzionata).

Il secondo indirizzo, invece, rileva che il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non soltanto quando la violazione della normativa al riguardo determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione.

Posto l'accento sull'essenzialità della funzione informativa del bilancio, l'orientamento in esame ravvisa l'illiceità di questo ogni qual volta la violazione dei precetti inderogabili di legge, che presiedono alla sua formazione, non permetta di percepire con chiarezza sufficiente le specifiche informazioni, che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire con riguardo a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato.

Il principio di chiarezza non resta dunque subordinato al principio di verità, in quanto un bilancio non idoneo a fornire informazioni sufficientemente leggibili non può essere considerato valido sol perché, in ultima analisi, i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero. Una tale opinione sarebbe manifestamente insostenibile dopo la formale recezione, nell'ordinamento italiano, con l'emanazione del decreto legislativo n. 127 del 1991, dei dettami della quarta direttiva comunitaria in materia di società, palesemente ispirati alla massima valorizzazione del cosiddetto principio di trasparenza del bilancio.

Essa, però, non appare condivisibile neppure alla stregua della normativa pregressa, in vigore all'epoca di redazione del bilancio qui in esame, alla cui interpretazione, del resto, non possono restare estranei i principi da tempo enunciati dalla stessa quarta direttiva, la cui emanazione risale al luglio del 1978. Infatti, se è vero che le direttive comunitarie, prima del loro formale reperimento, non sono suscettibili di diretta applicazione nei rapporti tra privati, è altresì vero che - come anche la Corte di giustizia europea ha avuto modo di affermare nella sentenza resa il 14 luglio 1994 in causa n. 91/94 - il giudice "quando applica disposizioni di diritto nazionale, tanto precedenti quanto successive alla direttiva, ha l'obbligo di interpretarle quanto più è possibile alla luce dello scopo e della lettera della direttiva".

Del resto, l'art. 2423 c.c. (vecchio testo) pone il precetto di chiarezza sullo stesso piano di quello di precisione, senza suggerire alcuna graduatoria d'importanza e senza subordinare il rispetto del primo a quello del secondo o di qualsiasi altro precetto. Peraltro l'opposta opinione non tiene conto di ulteriori disposizioni, come quelle dirette a disciplinare il contenuto della relazione degli amministratori, che testimoniano della massima importanza attribuita dal legislatore alla chiarezza

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1210

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000



za delle singole informazioni che debbono essere garantite ai destinatari del bilancio. E rischia perciò di tradire, in sostanza, la stessa ragion d'essere delle norme in esame, essendo di tutta evidenza che la mancanza di chiarezza nelle singole poste in cui il bilancio si articola fatalmente compromette quella funzione informativa (anche all'esterno della compagine sociale) che si è già visto essere uno degli scopi principali perseguiti dal legislatore nel disciplinare il profilo contabile del diritto societario (v., in particolare, Cass. n. 8048 del 1996 cit., in motivazione).

Ritiene il collegio che il secondo degli orientamenti ora illustrati meriti adesione.

Invero, può in via di principio condividersi l'affermazione secondo cui la violazione delle disposizioni relative alle modalità di redazione del bilancio (nella specie, art. 2424, vecchio testo) rende nulla la delibera di approvazione quando risultino in concreto pregiudicati gli interessi generali tutelati dalla norma, e non anche quando l'incidenza su di essi sia insignificante o trascurabile. Ma questo è profilo diverso dal tema qui in trattazione. Esso concerne le ipotesi in cui la violazione sia nella sostanza irrilevante, perché priva di reale consistenza, meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione tramite appunto le informazioni rese in assemblea. Il che può avvenire sia per il principio di chiarezza sia per il principio di verità, prescinde dunque da qualsiasi forma di subordinazione del primo al secondo e presuppone sempre un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito, sulla sostanziale inconsistenza o irrilevanza della violazione.

Non può esser seguito, invece, l'indirizzo che, muovendo da un rapporto di strumentalità tra il principio di chiarezza e quello di verità, finisce col subordinare il primo al secondo. Una simile tesi, insostenibile dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 127 del 1991 (v., in proposito, le puntuali osservazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 8048 del 1996, che si condividono), non appare accettabile neppure alla stregua della normativa pregressa, vigente all'epoca della redazione del bilancio in esame.

Al riguardo si deve sottolineare che l'art. 2423, comma 2, c.c. (vecchio testo) attribuisce specifica ed autonoma rilevanza al principio di chiarezza, che dunque non può essere ridotto al rango di mero elemento di supporto al principio di verità. Chiarezza, secondo parte della dottrina, significa evidenza (v. anche l'art. 2217 c.c.) e significa soprattutto trasparenza, intelligibilità delle strutture, analiticità delle voci in misura adeguata alle esigenze di comprensione della composizione del patrimonio, dell'origine del risultato e delle ragioni per le quali una certa posta di bilancio ha acquistato la consistenza e la qualificazione che le sono state attribuite nel documento.

Peraltro, come sopra si è notato, tra le funzioni del bilancio c'è quella di fornire ai soci e ai terzi tutte le informazioni prescritte dalla legge, non

soltanto con riferimento ai dati conclusivi ma anche alle singole poste e al modo della loro formazione. Orbene, un bilancio poco chiaro elude tale finalità e pregiudica, quindi, gli interessi generali tutelati dalla normativa in materia, ancorché i dati in esso riportati non risultino, nella loro espressione contabile, contrari al vero. D'altro canto il semplice dato numerico è di per sé insufficiente a fornire una informazione leggibile, se non è accompagnato dalla univocità e dalla comprensibilità delle denominazioni delle voci dei conti, non meramente assertive ma dotate di adeguata capacità dimostrativa.

Non a caso, del resto, ai sensi dell'art. 2423 comma 3 c.c. (vecchio testo), il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, il cui contenuto è indicato nell'art. 2429 *bis*, sempre nel testo precedente alla riforma attuata con il citato decreto legislativo n. 127 del 1991. La funzione illustrativa di tale documento può definirsi *in re ispa* ed attesta il rilievo attribuito dalla legge all'esigenza - rispondente ad un interesse generale e non già del singolo socio - che le informazioni desumibili dal bilancio debbano essere chiare, così confermando l'insostenibilità, anche nel sistema precedente, di una collocazione del principio di chiarezza in posizione di minor importanza rispetto al principio della rappresentazione veritiera (la cui analoga importanza non è qui in discussione).

In definitiva, da nessuna norma è possibile desumere una sorta di supremazia del principio di verità su quello di chiarezza, supremazia che è anzi esclusa dall'analisi del sistema normativo.

Pertanto si deve affermare che il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (restando in questi sensi composto il contrasto rilevato).

Alla stregua di tale principio, e delle considerazioni che lo sorreggono, le censure mosse dalla ricorrente col motivo in esame si rivelano infondate.

Infatti la nullità della delibera di approvazione del bilancio è giustificata dalla riscontrata violazione del precetto di chiarezza, non essendo necessario che fosse accertata anche la lesione del principio di verità.

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1211

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000



Quanto alle presunte carenze di motivazione (non certo desumibili da alcune formule lessicali ritenute imprecise: v. pag. 20-21 del ricorso), si deve osservare che la Corte territoriale: 1) ha posto in luce che, di fronte alla richiesta dei soci (i quali volevano conoscere "se i costi di che trattasi presentassero effettivamente una utilità pluriennale e costituissero vere e proprie migliorie incrementative degli impianti stessi ovvero manutenzione più o meno ordinaria"), il presidente del collegio sindacale aveva replicato che "la società stava convertendo gli impianti nel passato destinati all'attività di produzione di oli minerali in quella del tutto recente di sola commercializzazione degli stessi"); 2) ha ritenuto che questa fosse una "non risposta", perché costituiva un'affermazione tautologica che non forniva spiegazione al contenuto alternativo della domanda posta dai soci, i quali volevano in sostanza conoscere la natura della spesa, in cosa fosse materialmente consistita e quali impianti avesse interessato, allo scopo di verificare se i costi sostenuti dalla società erano stati realmente incrementativi del valore o si fossero risolti in spese di manutenzione; 3) ha considerato che a ragione era stata avanzata la domanda di chiarimento, perché il lettore del bilancio e della relazione degli amministratori non avrebbe potuto ivi rinvenirne la spiegazione contabile per fugare le perplessità legittimamente insorte a fronte di una operata rivalutazione (oltre a quelle previste dalla legge) di lire 1.054.490.899; 4) ha quindi preso in esame la relazione del consiglio di amministrazione - alcuni passi della quale sono trascritti in sentenza: v. pag. 9 - e l'ha trovata insufficiente a realizzare il

diritto del socio ad un'adeguata informazione, rimarcando che nulla era spiegato "sulle modalità d'incremento del valore patrimoniale e sulla capitalizzazione della spesa con riguardo al fenomeno concreto venuto a realizzarsi in termini di lavori compiuti, costi sostenuti ed afferenti causali" (si noti che proprio la natura incrementativa del valore costituiva il nodo centrale della questione; 5) all'esito della disamina ha rilevato che la relazione conteneva delle conclusioni e non delle spiegazioni (in questa sintesi si rinviene la violazione del principio di chiarezza, essendo mancate, secondo il ragionamento svolto dalla corte distrettuale, l'univocità e la comprensibilità della posta), aggiungendo che tali lacune, non colmate da un'adeguata informazione in sede assembleare, conducevano alla nullità della delibera di approvazione del bilancio, in quanto le norme sui criteri di redazione di questo sono poste a tutela di un interesse generale trascendente quello dei singoli soci.

Si tratta, come si vede, di un percorso argomentativo articolato che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, procede all'analisi delle risultanze del bilancio, degli allegati e delle risposte date in assemblea alle domande dei soci, spiegando perché era rimasta non esaudita l'esigenza di chiarezza circa l'assunta natura incrementativa dell'appostazione de qua.

Gli argomenti addotti dalla ricorrente mettono in evidenza, in realtà, non già vizi di motivazione, ma un diverso apprezzamento dei fatti già motivatamente valutati dalla corte territoriale: il che non è consentito in sede di legittimità.

... *Omissis* ...

IL COMMENTO

di Guido Vidiri

Il bilancio d'esercizio ed il diritto del socio all'informazione sulla situazione patrimoniale della società

Si è detto in dottrina che il bilancio è «uno strumento di informazione» non solo per i soci, chiamati ad approvare in sede assembleare i risultati dell'esercizio, e per i creditori sociali, direttamente interessati all'integrità del patrimonio, ma anche per i terzi ed il mercato in genere, non certo indifferenti all'ordinato e trasparente svolgimento dell'attività economica in ragione della natura degli interessi coinvolti nella gestione delle società di capitali (1). Nell'esaminare l'evoluzione normativa sul bilancio si è poi evidenziato come la tendenza ad accogliere le sempre più pressanti istanze di *disclosure*, di svelamento della reale situazione patrimoniale e finanziaria della società e dei risultati della gestione, si sia manifestata nell'esaltazione del contributo di notizie che il bilancio deve dare, precisandosi al riguardo come l'ultimo stadio di tale evoluzione sia rappresentata dalla novella legislativa di at-

tuazione della IV direttiva CEE, la quale, tra le altre innovazioni introdotte, scompone quella che era la relazione degli amministratori in due distinti documenti: la nota integrativa e la relazione sulla gestione (2).

Allo stato l'art. 2423 c.c. assegna, infatti, alla parola bilancio una accezione più ampia ed articolata, comprensiva oltre che dello stato patrimoniale e del conto economico, anche della nota integrativa.

Come si evince dal disposto dell'art. 2427 c.c.,

Note:

(1) Cfr. al riguardo F. Di Sabato, *Il bilancio delle imprese. Profili giuridici*, Milano, 1998, 14. Più in generale sul bilancio vedi gli studi di: G.E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, VII, Torino, 1994, 23 ss.; Id., *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1987; P.G. Jaeger, *La nuova disciplina dei bilanci di società*, a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993; E. Bocchini, *Il bilancio delle imprese*, Napoli, 1979.

(2) Cfr. in questi sensi Di Sabato, *Il bilancio delle imprese*, cit., 14-15.

quest'ultimo documento, indicando tra l'altro i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, e completando e meglio specificando i dati già riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico, contribuisce ad arricchire l'informazione contabile, assolvendo così ad una funzione in precedenza svolta dalla relazione degli amministratori, il cui compito viene così a restringersi ed a concretizzarsi nel resoconto sulla situazione della società e sull'andamento della relativa gestione (3).

Si è osservato che la diretta inclusione della nota integrativa nella struttura del bilancio si è tradotta in un rafforzamento della sua funzione informativa, in quanto interagendo con lo stato patrimoniale ed il conto economico, finisce per esaltare i principi di chiarezza e di verità, cui la redazione di detti documenti deve essere improntata (4). Ma al di là di tali considerazioni, le finalità di informativa sono state riscontrate nella stessa dizione dell'art. 2423, comma 2, c.c., laddove si è statuito che il bilancio d'esercizio deve "rappresentare" la situazione patrimoniale della società. Si è sul punto evidenziato come tale comando sia denso di significato nel campo dell'illustrazione *qualitativa* del patrimonio aziendale, dimostrando che «il legislatore non si accontenta di un conto il cui risultato sia corretto, ma esige che dei due conti componenti il bilancio in senso lato, uno - lo stato patrimoniale - faccia risultare con chiarezza la situazione del patrimonio, cioè renda conoscibile agli interessati la *composizione* del patrimonio ed i *rapporti* quantitativi tra i vari componenti» (5).

La rappresentazione della situazione patrimoniale viene in tal modo a configurarsi come «un fine del bilancio il cui perseguimento assume il suo principale significato nel campo della informazione "qualitativa" sulla composizione del patrimonio, cioè nel campo dell'analitica ed organizzata indicazione dei diversi elementi dell'attivo e del passivo» (6).

Pur in presenza dell'indicato reticolato di disposizioni, è ricorrente in giurisprudenza - e trova chiara eco nella sentenza in commento - l'affermazione secondo cui la carenza informativa del bilancio può essere sanata anche mediante ricorso alle notizie ed ai chiarimenti offerti dagli amministratori nel corso dell'assemblea e riportate nel relativo verbale (7).

È lecito però nutrire qualche dubbio sulla legittimità di tali procedure atteso che, una volta assegnata all'informazione societaria una penetrante funzione garantistica degli interessi dei soci e dei terzi, è corollario di una siffatto approccio teorico escludere che a carenze informative possa porsi rimedio attraverso tardivi strumenti conoscitivi che non consentano opportuni tempi di riflessione, e che finiscano, pertanto, per porsi in contrasto con le finalità di un assetto normativo diretto ad assicurare al lettore del bilancio la possibilità di compulsare con tempestività le fonti informative nei luoghi a ciò istituzionalmente deputati (8).

Note:

(3) Così G. Vidiri, *Vecchio e nuovo in tema di bilanci d'esercizio*, in *Foro it.*, 1991, I, 3426, cui *adde*, per analoghe considerazioni, R. Rordorf, *Attuazione delle direttive Cee sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato*, in *Società*, 1991, 732.

In generale sulla nota integrativa cfr.: Di Sabato, *Il bilancio delle imprese*, cit., 91-92, il quale evidenzia anche come assurda a livello di contenuto della nota integrativa quell'elenco delle partecipazioni che, nella previgente disciplina, costituiva un allegato al bilancio (art. 2424, comma ult., vecchio testo), e come ancora vadano incluse in detta nota anche le indicazioni imposte dalla normativa fiscale con riferimento alla vecchia relazione degli amministratori (come, ad esempio, l'obbligo di indicazione dell'ammontare delle riserve e degli altri fondi, separatamente indicati secondo le loro caratteristiche ed il loro trattamento fiscale, previsto dall'art. 105, comma 7, t.u. imp. dir. 1986) (pag. 92).

(4) Cfr. in questi sensi Jaeger, *Problemi topici del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 1986, I, 995, il quale, esaminando lo schema di legge delegata per l'attuazione della quarta direttiva Cee, evidenzia come le censure sul «bilancio» possano investire anche i dati e i «criteri» espressi nella nota integrativa «che non è altro che una parte del bilancio stesso, al pari dello stato patrimoniale e del conto economico». Parla del bilancio come «documento complesso»: G. Cottino, *Diritto commerciale*, vol. I, tomo 2, Padova, 1994, 615, il quale osserva come la nota integrativa - che non è una scrittura contabile ma un atto esplicativo, *dall'interno*, delle poste e dello stato patrimoniale e del conto economico, di cui si ricostruiscono, chiariscono e riqualificano sia le componenti che i movimenti (ad es. delle immobilizzazioni) attraverso l'elencazione minuziosa dell'art. 2427 - offra un elemento essenziale di comprensione delle scritture contabili, consentendo, come dice la stessa definizione, l'integrazione di tali scritture anche nel senso di completarne o surrogarne le lacune.

(5) Cfr. in questi sensi: Colombo, *Il bilancio d'esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, cit., 54.

(6) In tali esatti termini: Colombo, *op. ult. cit.*, 55, il quale sottolinea anche come la finalità di rappresentazione della situazione patrimoniale - pienamente compatibile con l'altra finalità del bilancio d'esercizio di rappresentazione del risultato economico - consenta anche di meglio orientare la soluzione di alcuni problemi interpretativi in tema di contabilizzazioni e valutazioni, permettendo in particolare «di affermare che là dove il fine di determinazione degli utili realmente conseguiti venga ritenuto - secondo la scienza aziendale - compatibile con due diversi metodi di contabilizzazione o di valutazione, dei quali tuttavia uno risulti meglio adeguato alla dimostrazione della situazione patrimoniale, a quest'ultimo dovrà essere data la preferenza proprio perché anche la dimostrazione della situazione patrimoniale è uno dei fini del bilancio».

(7) Cfr. al riguardo tra le altre: Cass. 11 marzo 1993, n. 2959, in *Società*, 1993, 1202 con nota di F. Liconti; Cass. 27 febbraio 1985, n. 1699, in *Foro it.*, 1983, I, 2661; e, nella giurisprudenza di merito, App. Milano 4 dicembre 1992, in *Foro it. Rep.*, 1992, voce *Società*, n. 682; Trib. Napoli 31 ottobre 1991, in *Società*, 1991, 679, con nota di V. Salafia; Trib. Milano 21 dicembre 1987, in *Giur. comm.*, 1988, II, 932.

(8) Per una critica dell'orientamento giurisprudenziale vedi in dottrina: G. Castellano, *La relazione degli amministratori al bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 1983, I, 336 ss.; Jaeger, *Problemi topici del bilancio d'esercizio*, cit., 990 ss.; B. Libonati, *L'informazione societaria e i documenti contabili*, in AA. VV., *L'informazione societaria*, Milano, 1982, 1020; G. Pellizzi, *L'informazione sul bilancio nella relazione degli amministratori*, *ivi*, 1148, che afferma l'esistenza di un principio di «topica legale dell'informazione»; ed in epoca meno risalente: R. Rordorf, *Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio d'esercizio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 863 ss., il quale evidenzia la necessità di esaminare la questione in oggetto anche alla luce dei requisiti della concretezza e dell'attualità dell'inter-

(segue)

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1213

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000



I principi di «chiarezza» e di «verità» nella redazione del bilancio

L'opinione che assegna al bilancio una premiente e specifica finalità informativa (9) - in opposizione a quella dottrina che valorizza invece l'esigenza di conservazione dell'integrità del capitale netto (10) - ha trovato conforto al suo assunto nella ricezione nel nostro ordinamento del dettato della quarta direttiva comunitaria attraverso il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Si è infatti sottolineato un potenziamento - nei termini innanzi precisati - del criterio di chiarezza del bilancio proprio in funzione del suo carattere informativo, affermandosi al riguardo che l'attuale prescrizione secondo cui il bilancio «deve essere redatto con chiarezza» porta a superare «di un sol balzo le oziose disquisizioni della Cassazione sul fatto che il requisito della chiarezza, pur enunciato nel testo originario dell'art. 2423 c.c., costituisca un valore autonomo ed autonomamente tutelato in funzione di trasparenza e comprensibilità del bilancio» (11).

Una simile approccio è del resto comune agli ultimi pronunziati della giurisprudenza di legittimità, concordati nell'assunto che la strumentalità del criterio della chiarezza e trasparenza, rispetto a quello di verità, è ormai difficilmente sostenibile alla stregua della disciplina dettata dal d.lgs. n. 127 del 1991 (12). Tale opinione è stata fatta propria dalla sentenza annotata che, chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale verificatosi in materia, con ampia, chiara ed articolata motivazione si è dissociata da quell'indirizzo che escludeva invece l'invalidità del bilancio in tutti quei casi in cui la violazione del principio della chiarezza e precisione non importava una concreta lesione del principio di verità, che veniva collocato in posizione sovraordinata perché ritenuto il solo capace di garantire gli interessi pubblicistici, trascendenti quelli del singolo socio (13).

In linea con i più recenti pronunziati dei giudici di legittimità si è ribadito, di contro che, se si vanno ad esaminare le innovazioni fondamentali introdotte dal d.lgs. n. 127/1991, si ricava che la nuova formulazione della clausola generale - in cui la chiarezza è non solo separata ma addirittura

Note:

(segue nota 8)

resse ad agire di chi abbia impugnato la deliberazione; S. Fortunato, *Approccio legalistico e principi contabili in tema di struttura e valutazione del bilancio*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 458, secondo la quale «v'è un luogo legale tipizzato in cui la notizia va data e ritrovata». Ampi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali in materia sono forniti da D. Fico, *L'impugnazione del bilancio per carenza informativa della relazione degli amministratori*, in *Impresa*, 1994, 945. Infine, per il diritto di informazione dei soci delle società quotate in borsa cfr. l'art. 130 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. legge Draghi) («I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese»), che conferma l'opzione di predeterminazione di un luogo (nella specie: sede della società) in cui detto diritto va esercitato. Sul citato art. 130, ed in generale sull'am-

bito di operatività di detta norma, cfr. per tutti: C. Ferrero (in AA.VV., *Il diritto attuale, La legge Draghi e le società quotate in borsa*, diretto da G. Cottino, Torino, 1999, 175 ss.), per il quale il diritto di informazione, esaurisce - con la previsione del diritto di votare per corrispondenza introdotto dall'art. 127 - la categoria dei «diritti di autotutela dei singoli soci».

(9) Per l'opinione diretta a privilegiare sulle altre la funzione informativa del bilancio d'esercizio, oltre gli autori già citati a nt. 1, vedi anche: L. Boni, *Nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di chiarezza del bilancio*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, II, 121 ss.; C. Osti, *Chiarezza precisione e verità del bilancio*, in *Giust. civ.*, 1988, II, 369 ss.

(10) Per questa opinione cfr. tra gli altri: G. Ferri, *La valutazione in bilancio delle partecipazioni azionarie*, in *Riv. dir. comm.*, 1974, I, 195, 202, che sottolineando infatti la funzione di rendiconto del bilancio critica la teoria della funzione informativa; Id., *In tema di verità, di chiarezza e precisione del bilancio d'esercizio*, ivi 1971, II, 247, 249 ss.; G. Rossi, *Bilanci dinamici e rivalutazione per conguaglio monetario*, in *Riv. soc.*, 1975, 433, 438, nt. 16.

(11) Così Colombo, *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, in *Società*, 1997, 177.

(12) Cfr. al riguardo Cass. 3 settembre 1996, n. 8048, in *Riv. dir. comm.*, 1997, II, 103 (e pubblicata anche in *Società*, 1997, 172, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 845 con nota di Colleoni), secondo cui l'orientamento che subordina la rilevanza del precetto di chiarezza al rispetto di un sovraordinato principio di verità del bilancio «sarebbe manifestamente insostenibile dopo che sono stati formalmente recepiti nel nostro ordinamento (con l'emanazione del citato d.lgs. n. 127) i dettami della quarta direttiva comunitaria in materia di società, palesemente ispirati alla massima valorizzazione del cosiddetto principio di trasparenza del bilancio»; cui *adde* - per un testuale richiamo a tale considerazione - sempre in motivazione: Cass. 8 agosto 1997, n. 7398, in *Giust. civ.*, 1998, I, 465 nonché Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27, oggetto del presente commento.

(13) Tale indirizzo, inaugurato con Cass. 28 luglio 1977, n. 3373 (che leggesi in *Giur. comm.*, 1978, II, 339), ha trovato seguito poi in numerose altre decisioni, tra le quali cfr.: Cass. 22 luglio 1994, n. 6834, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 988, la quale ha statuito che «qualora vengano adotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della delibera sussiste se i fatti accertati sono concretamente idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze o comunque erronee convinzioni circa la situazione economica patrimoniale delle società, tali da tradursi in un reale pregiudizio per l'interesse generale alle verità del bilancio (cui è funzionale il principio di chiarezza e precisione), che tutela non solo il singolo socio ma tutti i terzi e, specialmente, i creditori della società»; Cass. 25 maggio 1994, n. 5097, in *Giur. comm.*, 1994, II, 759, la quale ribadisce che «i criteri di chiarezza e precisione vanno posti in correlazione con il principio di verità in quanto strumentali all'esigenza che il bilancio medesimo assolve alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione economica e patrimoniale della società, a tutela dei soci e dei terzi, e vanno altresì coordinati con il principio secondo il quale l'obbligo di analiticità dell'esposizione delle poste attive e passive non esclude la discrezionalità di valutazione spettante agli amministratori sia pure nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dei parametri generali della prudenza e ragionevolezza»; Cass. 23 marzo 1993, n. 3458, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 10, secondo cui «deve escludersi che l'inosservanza della regola enunciata nel comma 2 dell'art. 2423 c.c. valga a produrre nullità della deliberazione di approvazione del bilancio anche nei casi in cui risulti soddisfatta l'esigenza di verità»; Cass. 18 marzo 1986, n. 1839, in *Foro it.*, 1987, I, 1232, per la quale «nella disciplina della formazione del bilancio delle società per azioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del c.c., i criteri di chiarezza e precisione vanno posti in correlazione con il principio di verità, in quanto strumentali all'esigenza che il bilancio medesimo assolve alla funzione di informare compiutamente sulla reale situazione economica-patrimoniale della società».

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1214

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000



ra anteposta rispetto agli altri due requisiti delle verità e correttezza - depone nel senso di rafforzare l'autonomia del principio di chiarezza «non logicamente né funzionalmente subordinato al conseguimento di fini che non siano quelli di una completa ed esauriente informazione» (14). E nella stessa ottica - una volta sottolineati l'analitica e minuziosa previsione dei dati qualitativi di supporto dei documenti contabili (da fornirsi nella nota integrativa) ed il rafforzamento della funzione informativa del bilancio (ricavabile dalla completezza e tassatività delle prescrizioni in tema dei segni e dei luoghi della rappresentazione contabile) - si è poi aggiunto che «il principio di chiarezza e quello di verità e correttezza risultano adesso posti sullo stesso piano, dunque anche relativamente alle conseguenze in termini di invalidità della deliberazione approvata del bilancio», sicché sarà «assai difficile poter dubitare della natura imperativa del principio di chiarezza, ormai elevato a valore etico-giuridico fondamentale dell'ordinamento, al pari di quanto è da sempre riconosciuto valere per la verità» (15).

Nell'ambito dell'indicato indirizzo dottrinario si è, infine, salutato con favore l'approdo giurisprudenziale di individuazione dell'illiceità del bilancio - e, conseguentemente di nullità della relativa delibera di approvazione - non solo allorché la violazione delle norme di legge «determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza», ma anche «in tutti i casi in cui dal bilancio non sia possibile desumere la gamma di informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione», perché il lettore del bilancio - come puntualizza la sentenza in commento - deve essere posto in grado di «conoscere in maniera sufficientemente dettagliata anche la composizione del patrimonio della società ed i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo» (16). E l'adesione convinta a tali affermazioni è stata accompagnata anche dall'augurio che il contrasto, protrattosi per lungo tempo tra Suprema Corte e prevalente giurisprudenza di merito (e dottrina), che rimproverava alla prima un sostanziale disconoscimento dell'interesse del socio alla conoscenza del patrimonio sociale (e dei rapporti tra le componenti di detto patrimonio) rimanga, ormai, definitivamente «sepolto» (17).

Portata innovativa del d.lgs. n. 127 del 1991 e principi di «chiarezza» e «verità»

A fronte dell'indicato orientamento favorevole a riconoscere, come si è visto, alle innovazioni in tema di bilancio una portata risolutiva di risanamento problematiche, si colloca un'autorevole opinione che si esprime invece in termini meramente dubitativi circa la conclamata definitiva soluzione delle antiche questioni interpretative, in relazione alle quali gli studiosi, da un lato, e la giuri-

sprudenza, dall'altro, hanno sovente seguito un percorso pendolare, oscillando da un estremo all'altro (18). In verità, l'attribuzione alle innovazioni introdotte con il d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127 di una rilevanza decisiva nel garantire al principio di «chiarezza» un ruolo «centrale» nell'economia del bilancio suscita qualche riserva, non risultando le suddette innovazioni idonee a far venir meno, o, almeno, a ridimensionare, le ragioni che hanno sempre indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a sostenere il carattere «strumentale» del suddetto principio rispetto a quello della «verità».

Ho sostenuto altrove che «l'indubbio rafforzamento del principio di chiarezza - ad opera sia dell'inclusione della nota integrativa nella struttura del bilancio, sia dell'accrescimento delle sue voci (art. 2424 e 2425 c.c.) - pur garantendo ora una migliore e più completa informativa sulla situazione economica e patrimoniale della società, non sembra tuttavia, avere mutato la posizione strumentale di tale principio a quello di verità che - seppure da sempre mitigato dal criterio di prudenza - risulta a sua volta più compiutamente valorizzato» (19).

Ad escludere che risulti temeraria l'opinione di una maggiore valorizzazione del principio di verità rispetto a quello di chiarezza può valere la stessa lettera dell'art. 2423 c.c. novellato che, se richiama il principio di chiarezza («il bilancio deve essere redatto con chiarezza»), fa anche riferimento, per la prima volta in maniera netta ed esauriente, al principio di verità («... e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»; cfr. comma 2), imponendo pure la disapplicazione delle disposizioni degli articoli seguenti, allorché la loro osservanza risulti incompatibile con la rappresentazione «veritiera e corretta» («Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rap-

Note:

(14) Così Rordorf, *Attuazione delle direttive CEE sul bilancio d'esercizio cit.*, 730 cui adde Salafia, *Il nuovo bilancio di esercizio: principi civilistici, aspetti contabili e profili fiscali*, Bologna, 1992, 19, per il quale «il valore della chiarezza è espresso con forte autonomia rispetto a quello di verità e correttezza»; ed in epoca più recente Boni, *op. cit.*, 133.

(15) In questi precisi termini cfr. ancora: Boni, *op. cit.*, 135.

(16) Cfr. in tali testuali termini in motivazione Cass. 3 settembre 1996, n. 8048 cit.

(17) Cfr. sul punto Colombo, *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa*, cit., 177.

(18) Cfr. al riguardo: F. Ferrara-F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1992, 659, per i quali, infatti, «la formulazione del nuovo art. 2423 lascia pensare che si riaccenderanno le dispute circa l'autonomia della chiarezza rispetto alla verità». Cfr. in tali sensi: Vidiri, *Il principio di chiarezza del bilancio deve ritenersi ancora «strumentale» a quello di verità?*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 470.

(19) Cfr. in tali sensi: Vidiri, *Il principio di chiarezza del bilancio deve ritenersi ancora «strumentale» a quello di verità?*, in *Giust. civ.* 1998, I, 470.



presentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata»; cfr. comma 4).

Per di più, a conforto di quanto ora detto, può farsi riferimento, seppure a titolo meramente esemplificativo, alle regole di valutazione fissate ai nn. 1-3 dell'art. 2426, nuovo testo, c.c.

Prima dell'attuazione della quarta direttiva CEE, nell'esame dell'art. 2425 c.c., si affermava comunemente in dottrina che detta disposizione «pone limiti massimi alla valutazione degli elementi dell'attivo; limiti che si traducono in altrettante deroghe al principio di verità del bilancio, dal momento che il valore effettivo dei singoli elementi dell'attivo può essere, e normalmente è, superiore al limite massimo imposto dalla loro valutazione»; ed a dimostrazione della divaricazione tra valori riportati in bilancio e quelli effettivi si ricordava che «per gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili, per i diritti di brevetto, di utilizzazione delle opere di ingegno, di concessione e per i marchi di fabbrica è stabilito che essi non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo» (20). Ora, invece, in ragione del disposto dell'art. 2426 c.c., le immobilizzazioni potranno essere iscritte oltre che al costo di acquisto anche a quello di produzione (art. 2426 n. 1). Si introducono in tal modo le seguenti significative innovazioni: a) si consentono agli amministratori più ampi spazi di operatività nel momento valutativo; b) l'ammortamento delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve poi avvenire avendosi riguardo non al consumo pregresso ma al valore residuo (art. 2426 n. 2), il che determina una maggiore aderenza al valore reale delle immobilizzazioni finendo per contrastare la formazione di riserve occulte, da cui è da più parti sottolineata la capacità di soddisfare l'aspirazione dei capitali di comando all'autofinanziamento della società; c) infine, a riprova della maggiore attenzione al principio di verità, i criteri normali di ammortamento devono comunque essere derogati quando alla chiusura dell'esercizio l'immobilizzazione risulta notevolmente di valore inferiore (salvo l'obbligo di ripristinare i consueti criteri allorquando risultino venuti meno i motivi che avevano imposto la rettificata) (art. 2426 n. 3) (21).

Né può sottacersi una ulteriore considerazione. Si è detto che in materia di bilancio la verità «legale» può, in forza dei criteri fissati dal codice civile, non coincidere con la verità «reale», ma si è anche aggiunto che i suddetti criteri non sono inderogabili, mostrando la già ricordata disposizione dell'art. 2423, comma 4, c.c. la rilevanza che assume l'esigenza di una rappresentazione veritiera e corretta tanto da riconoscersi - come si è visto - la possibilità di superamento dei suddetti criteri (22). La nuova norma, infatti, a differenza di quanto avveniva sulla base del previgente testo, invece di *consentire la deroga* per «speciali ragioni» ai normali criteri di valutazione, *impone ora di derogare* a tali criteri, anche se in presenza

di «casi eccezionali», rendendo, in tal modo, obbligatorio un accostamento alla verità «reale» in presenza di circostanze che, per non rientrare nella norma, rendono, per l'appunto, netta le divaricazione tra tale verità e quella rappresentata dalle generali regole di valutazione (23).

Ed ancora, è possibile riscontrare un'ulteriore conferma dell'attenzione di cui è stato oggetto - in sede di innovazioni di cui al d.lgs. n. 127 del 1991 - il criterio della verità in relazione a momenti qualificanti della redazione del bilancio, solo che si consideri come il nostro legislatore, servendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 40 della quarta direttiva, abbia espressamente previsto per la prima volta, nell'art. 2426 n. 10 c.c., l'utilizzabilità per il calcolo del costo dei beni fungibili del metodo della media ponderata o di quelli del «primo entrato, primo uscito» o l'«ultimo entrato, primo uscito», aggiungendo altresì che, qualora il valore così ottenuto, differisca in maniera apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza debba essere indicata «per categorie di beni» nella nota integrativa. Pur riaffermandosi il carattere informativo della suddetta nota nonché i principi di chiarezza e precisione del bilancio, è tuttavia innegabile che attraverso tali nuove regole, e specificamente attraverso la valutazione «per categorie di beni omogenei», si tenda soprattutto a perseguire una fedele e veritiera rappresentazione della consistenza patrimoniale della società (cfr. al riguardo art. 2423 *bis*, n. 5), che viene infatti meglio rispecchiata se le differenze tra valori stimati e valori correnti vengano rapportate, appunto, alle diverse categorie di beni (24).

Conclusioni

Sotto altro versante non può farsi a meno di osservare che rimangono tuttora valide le considerazioni che, prendendo spunto dalla normativa codicistica in tema di invalidità delle delibere as-

Note:

(20) Per tale opinione, patrocinata sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 2425 c.c., F. Galgano, *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Padova 1984, VII, 294-295. Per l'affermazione che la regola del costo non costituisce un criterio di valutazione, bensì un criterio-limite, un punto di partenza per valutazioni eventualmente inferiori, vedi: Colombo, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni cit.*, 133.

(21) Così testualmente: Vidiri, *Il principio di chiarezza del bilancio cit.*, 470-471; Id., *Vecchio e nuovo in tema di bilanci d'esercizio cit.*, 3427.

(22) Cfr. al riguardo Galgano, *Diritto commerciale. Le società*, IV ed., Bologna, 1994-1995, 303.

(23) In questi sensi ancora Galgano, *op. loc. ult. cit.*, che vede un eccezionale caso di incompatibilità fra verità legale e verità reale, che esige l'adeguamento della prima alla seconda, nell'ipotesi di un terreno agricolo acquistato per dieci che ha assunto un valore di mercato di mille, essendo nel frattempo divenuto area edificabile.

(24) In argomento vedi *amplius*: Vidiri, *Vecchio e nuovo in tema di bilanci d'esercizio cit.*, 3431.

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1216

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000



sembrare, hanno dato corpo alle più consistenti ragioni poste, da sempre, a base dell'indirizzo criticato dalla sentenza annotata.

Come è stato puntualmente messo in luce, nella disciplina delle deliberazioni assembleari si assiste ad una inversione rispetto ai principi del diritto comune (art. 1418 c.c.), in quanto l'azione di nullità risulta una azione speciale (e non generale) esperibile solo nel caso di impossibilità o illiceità dell'oggetto della delibera medesima (art. 2379 c.c.). L'azione di annullamento (art. 2377 c.c.) configura invece l'azione generale, potendosi ad essa ricorrere in ogni altro caso in cui la deliberazione assembleare è assunta in violazione della legge o dell'atto costitutivo, e, quindi, anche in presenza di violazione di norme imperative (vale a dire, laddove nel diritto comune si prospetterebbe un vero e proprio caso di nullità) (25).

Ed, in siffatta ottica, è stato anche aggiunto che la *ratio* di tale conversione della nullità in annullabilità appare in fondo analoga a quella prevista per i casi di nullità dell'atto costitutivo di società, i quali vengono convertiti, tranne che per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 2332 c.c., in cause di scioglimento della società medesima (26), perché l'interesse protetto è l'interesse a che le deliberazioni per quanto invalide, non rimangano «in una condizione di perenne incertezza», espone cioè senza alcun limite di tempo all'azione di qualsivoglia soggetto interessato a far valere la nullità dell'atto (27).

L'indicata diversità di regolamentazione delle deliberazioni invalide (nulle ed annullabili) merita di essere tenuta nel dovuto conto anche nella risoluzione della problematica in oggetto.

È innegabile, infatti, l'opportunità di graduare la sanzione di invalidità della delibera di approvazione - sulla base della natura e della rilevanza dei diversi interessi pregiudicati da una non corretta redazione del bilancio - sì da limitare l'ambito di applicabilità del citato art. 2379 c.c. alle fattispecie in cui da detta redazione scaturisca una non veritiera rappresentazione economica-finanziaria della società, non sembrando la severa sanzione della nullità estensibile a quei casi in cui si controverta unicamente sulla lesione del principio della chiarezza, in cui si sia, cioè, in presenza di violazioni meramente formali delle disposizioni regolanti il contenuto del bilancio d'esercizio, sempre però che le denunce difformità dal modello legale non finiscano però per compromettere (ad esempio, per l'omissione di determinate poste) l'esattezza della informazione sì da incidere in concreto sullo stesso principio di verità.

Detta soluzione presenta l'indubbio vantaggio di limitare drasticamente il pericolo di una ingiustificata inflazione delle azioni di nullità, riducendo il numero di impugnazioni determinate unicamente da azioni di disturbo (se non addirittura estorsive) dei soci di minoranza, finalità questa che - è bene ribadirlo - ha costituito la ragione

sottesa all'indirizzo di cui si auspica ora il definitivo abbandono.

Gli inconvenienti pratici ricollegabili alla rigorosa opinione, favorevole ad estendere la sanzione di nullità (anche a tutti i casi in cui «dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte») (28), sono stati del resto evidenziati pure da quanti condividono detta opinione.

Da un lato, infatti, si è denunciato - a fronte di una azione di annullamento da esercitare entro tre mesi (art. 2377, comma 2, c.c.) - come il carattere invece imprescrittibile dell'azione di nullità instauri una situazione di incertezza giuridica, destinata a protrarsi nel tempo e gravida di conseguenza talvolta eccessive, dato il rapporto di continuità esistente tra i bilanci dei singoli esercizi (29). Dall'altro, sempre al fine di ridimensionare l'impatto sulla realtà fattuale, si è detto che nell'ipotesi in cui i dati occultati o deformati, pur se quantitativamente rilevanti con riguardo ad una singola posta, risultino invece irrilevanti in una visione complessiva del patrimonio sociale, la proposta impugnazione andrebbe rigettata per carenza di interesse (30). Assunto quest'ultimo che, però, con il parametrare la rilevanza dell'interesse proprio sulla condizione patrimoniale della società, finisce per evidenziare il carattere di preminenza dell'effettività e della veridicità di tale condizione, e finisce altresì per spostare sul versante processuale - demandando alla discrezionalità del giudice il difficile compito di misurare il tasso della suddetta rilevanza - quella situazione di perenne incertezza, il cui ridimensionamento

Note:

(25) Cfr. in questi termini: A. Zucco in nota a Cass. 22 gennaio 1994, n. 654 e Cass. 23 marzo 1993, n. 3458, in *Foro it.*, 1995, I, 257, che, a conferma dell'esposte considerazioni, richiama la costante giurisprudenza e quanto, emblematicamente, affermato da Cass. 14 gennaio 1987, n. 174, in *Società*, 1987, 490, con nota di Rordorf.

(26) Così Zucco, *op. cit.*, 258.

(27) Sul punto vedi per tutti: Galgano, *Sommario di diritto commerciale*, Milano, 1990, 212, alla cui opinione si richiama Zucco, *op. loc. ult. cit.*

(28) Al riguardo vedi in motivazione la sentenza in rassegna ed, in termini sostanzialmente analoghi, sempre in motivazione, Cass. 3 settembre 1996, n. 8048 cit.

(29) Pur ammettendo la nullità della delibera di approvazione di un bilancio non chiaro e non preciso, C.F. Campobasso, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, 1992, 420 ss., riconosce che ciò non è senza inconvenienti pratici, in quanto l'imprescrittibilità dell'azione di nullità permette di adire l'autorità giudiziaria anche dopo molti anni dall'approvazione del bilancio viziato, così provocando la nullità non solo di quel bilancio, ma anche di tutti i bilanci successivamente approvati.

In generale sulle deliberazioni nulle e su quelle annullabili, e sul relativo procedimento di impugnazione, cfr. in dottrina: G. Fré, in G. Fré-G. Sbisà, *Società per azioni*, Tomo I, in *Commentario al cod. civ.*, Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1999, 722 ss.

(30) Cfr. al riguardo: Colombo, *Illiceità del bilancio per incompletezza informativa* cit., 177.

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1217

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000



namento ha sempre costituito l'obiettivo primario di quanti hanno preso in esame la presente problematica.

È evidente che le esposte argomentazioni, dirette unicamente a sollevare alcune riserve sulla ritenuta capacità del d.lgs. n. 127 del 1991 di definitiva liquidazione di alcune delle tradizionali problematiche sul bilancio (31), non sono idonee a esaurire la discussione su temi che abbisognano - in ragione della loro rilevanza nodale in materia societaria - di ben più ampi approfondimenti.

Qualsiasi contributo che voglia affrontare la difficile materia in esame con pretese di esaustività non può, però, che passare attraverso una «riversitazione» del disposto dell'art. 2379 c.c.(32), che volto, nell'iniziale intento del legislatore, a restringere l'azione di nullità solo alla deliberazioni per le quali l'illiceità (o l'impossibilità) dell'oggetto fosse agevolmente riconoscibile dai terzi (al fine di tutelare l'interesse della società alla moltiplicazione degli affari garantendone l'efficienza dell'apparato produttivo), ha finito poi, per subire via via nel tempo, profonde manipolazioni da parte degli interpreti che, spesso, si sono, all'opposto, eretti a difensori di altri valori, quali quelli riassumibili «nella difesa delle ragioni del singolo e nella rivendicazione di una intangibile sfera di rispetto dell'interesse individuale» (33).

E quanto ora detto induce ad osservare, conclusivamente, come la tenuta nel tempo delle statuizioni dell'annotata sentenza possa in qualche modo risultare condizionata dalla natura delle tematiche decise anche perché alcune aree del nostro ordinamento (come quella giuslavoristica e societaria) si presentano maggiormente permeabili ad esigenze di carattere socio-economico che, in ragione della loro costante evoluzione, possono favorire opzioni ermeneutiche dirette a

rimettere in discussione soluzioni da tutti ritenute definitive (34).

G

GIURISPRUDENZA

Legittimità

1218

IL CORRIERE
GIURIDICO
n. 9/2000